

N. 00055/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01454/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2012, proposto da:
Fallimento Azzurra Societa' Cooperativa a r.l., in persona del curatore
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marialaura Triches, con
domicilio eletto presso l'avv. Carlo Stradiotto in Venezia-Mestre, via
Einaudi, 24;

contro

Comune di Spresiano, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio, ex
art. 25 c.p.a., presso la segreteria del T.A.R.;

nei confronti di

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

per l'annullamento

dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Spresiano in ordine al procedimento amministrativo avviato d'ufficio in data 18/4/2011 come da comunicazione di avvio nota prot. n. 005733 relativo alla "pronuncia di decadenza nonchè di intenzione di nominare un proprio tecnico per le operazioni di valutazione dell'immobile" con riferimento alla Convenzione per la cessione in proprietà di aree E.R.P. e per l'attuazione dell'intervento edilizio stipulata in data 22/12/2008 a rogito del Notaio Oleg. Nicola Acconcia di Treviso Rep. n. 105392 Racc. 12482.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Spresiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il presente ricorso il Fallimento Azzurra società cooperativa a r.l. ha agito, ai sensi dell'art. 31 c.p.a., avverso il silenzio tenuto dal Comune in merito al procedimento volto all'accertamento della risoluzione della convenzione stipulata tra le odierne parti il 22 dicembre 2008.

In particolare, con tale convenzione, il Comune aveva venduto alla

società Azzurra un terreno di sua proprietà e, quest'ultima, si era obbligata a realizzarvi edifici da destinare ad abitazioni di tipo economico e popolare.

L'esecuzione delle opere aveva avuto inizio il 26 marzo 2009; tuttavia, il 15 luglio 2009, quando i lavori erano ancora in corso, la società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso.

All'art. 16 della convenzione, le parti avevano individuato nel fallimento della cessionaria del terreno, prima dell'integrale edificazione e urbanizzazione del lotto, una specifica ipotesi di risoluzione della convenzione, con conseguente obbligo per la cessionaria di restituire il terreno al Comune, il quale, da parte sua, avrebbe dovuto rimborsare alla società una somma pari al valore dell'area e di quanto sulla stessa edificato, ridotta del 20% a titolo di penale.

Il fallimento oggi ricorrente pretende, dunque, che sia portato a compimento il procedimento iniziato d'ufficio dal Comune ai fini dell'esecuzione degli obblighi previsti nella convenzione in caso di sua risoluzione.

Il ricorso deve essere giudicato infondato, in ragione dell'assenza in capo all'amministrazione di un dovere di provvedere che possa dirsi inadempito.

Infatti, come correttamente eccepito dalla difesa dell'amministrazione, l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., postula la violazione del dovere di provvedere, inteso come

dovere di dare formale definizione, con l'adozione di un provvedimento espresso, ad un procedimento di esercizio di un potere amministrativo. Esulano, pertanto, dall'applicazione degli artt. 31 e 117 c.p.a., le fattispecie in cui chi si duole dell'inerzia sia titolare di un diritto soggettivo.

Nel caso di specie è evidente che la posizione fatta valere dal fallimento sia di diritto soggettivo essendo nella sostanza chiesto l'adempimento, da parte del Comune, degli obblighi restitutori previsti dalla convenzione del 22 dicembre 2008 nel caso di risoluzione della cessione. Peraltro, nel caso in esame, l'esistenza di una procedimentalizzazione nell'adempimento di tali obblighi, evidenziata dalla ricorrente, non ne muta la natura giuridica di obblighi di natura privatistica, ovvero, non li assimila al dovere di provvedere che presuppone un potere. Siamo dunque in presenza di posizioni di diritto soggettivo, correlate ad obblighi in capo alla pubblica amministrazione (devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, c.p.a.), suscettibili di ricevere tutela giurisdizionale tramite azioni di accertamento e di condanna, senza la necessaria mediazione di poteri e provvedimenti amministrativi. Pertanto, la fattispecie in esame si pone al di fuori dell'ambito applicativo degli artt. 31 e 117 del c.p.a., in quanto il procedimento iniziato dal Comune non è un procedimento di esercizio di un potere amministrativo, discrezionale o vincolato, destinato a concludersi con

l'adozione di un provvedimento.

Infine, va esclusa la possibilità di convertire, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., la proposta azione avverso il silenzio in azione di accertamento e di condanna, essendo a ciò di ostacolo la diversità dei riti (speciale e ordinario) ai quali sono sottoposte le due azioni, e mancando una disposizione codicistica che consenta al Collegio di convertire il rito.

In conclusione, la proposta azione avverso il silenzio deve essere rigettata, non essendovi, in capo all'amministrazione, un dovere di provvedere di cui predicare l'inadempienza.

In ragione della peculiarità della questione interpretativa trattata si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)